



COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 63 del 03 . 08 .2010

SOMMARIO

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Finalità del trattamento
- Articolo 3 – Responsabile del trattamento
- Articolo 4 – Incaricato al trattamento
- Articolo 5 – Modalità di trattamento
- Articolo 6 – Ambiente di posizionamento delle telecamere
- Articolo 7 – Risoluzione della ripresa
- Articolo 8 – Periodo di conservazione delle immagini
- Articolo 9 – Obbligo di segnalazione delle telecamere
- Articolo 10 – Informativa
- Articolo 11 – Esercizio del diritto di accesso
- Articolo 12 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Articolo 13 – Entrata in vigore.

(testo coordinato)

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indicano:

- a) **Titolare:** Il Comune di Rosolini che dispone l'adozione di impianto di videosorveglianza; ad esso competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità nel trattamento dei dati personale;
- b) **Responsabile:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- c) **Incaricato:** persona fisica che cura una qualsivoglia operazione di trattamento;
- d) **Interessato:** persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;
- e) **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista dalla legge o da apposito regolamento;
- f) **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, sempreché il dato sia anonimo.

Articolo 2 – Finalità del trattamento

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:

- a) Identificare e monitorare luoghi ad alta intensità di traffico veicolare per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
- b) prevenire atti vandalici ;
- c) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11/2009;
- d) rilevare infrazioni del Codice della Strada, ove ed in quanto possibile;

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto del:

- a) Provvedimento generale del 28.11.2000 (Decalogo privacy);
- b) Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice della Privacy);
- c) Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.04.2004;
- d) D.l. 23 febbraio 2009, n.11 – "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38.

Articolo 3 – Responsabile del trattamento

1. Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale, nominato dal Sindaco con specifico atto.

2. E' compito del Responsabile provvedere a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento, con mansioni e responsabilità;
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli Incaricati;
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo n.196/2003;
- e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità

- contenute nelle richieste;
- f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- g) comunicare al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- i) relazionare annualmente al Sindaco ed al Consiglio Comunale sull'andamento del servizio e sugli obiettivi raggiunti entro il 30 settembre di ogni anno;
- j) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal Titolare.

Articolo 4 – Incaricato al trattamento

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'Incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:
 - a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
 - c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza, tramite password personali rilasciate dal Comandante della P.M. Responsabile del Trattamento.

Articolo 5 – Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'art. 2;
 - c) conservati per il massimo di 7 giorni, salvo le deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 23.02.2009 convertito nella Legge n. 38 del 23.04.2009, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Articolo 6 – Ambiente di posizionamento delle telecamere

1. Le telecamere ai sensi del D.L. n.11 del 23.02.2009, possono essere posizionate in corrispondenza di incroci, piazze, strade, immobili, ecc..

Articolo 7 – Risoluzione della ripresa

1. La risoluzione della ripresa deve essere:
 - a) bassa bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare traffico, ingorghi, alluvioni, ecc..
 - b) alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 / 2009.

Articolo 8 – Periodo di conservazione delle immagini

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore.
2. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno 7 gg. salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11/2009.

Articolo 9 – Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In attuazione del D.L.vo n. 196/2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003).

Articolo 10 – Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal Titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Municipale e relative sedi distaccate.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) indicazione del Titolare del trattamento;
 - b) indicazione del Responsabile del trattamento;
 - c) finalità del trattamento;
 - d) modalità del trattamento;
 - e) diritti e modalità di esercizio per la conoscenza ed il rilascio dei dati da parte dell'interessato;
 - f) indicazione di eventuali operazioni di comunicazione; termini di conservazione delle immagini registrate.

Articolo 11 – Esercizio del diritto di accesso

1. L'Interessato ha diritto ad avere conoscenza dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 D.L.vo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta scritta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato; alla richiesta deve essere dato idoneo riscontro entro il termine di 30 giorni.

Articolo 12 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o

dal presente regolamento. E' vietato effettuare la diffusione di dati, salvo che gli stessi non siano anonimi in quanto raccolti senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Articolo 13 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

